

COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova

N. 38 R.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITA' ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO.

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di Ottobre alle ore 20:00, nella Sede Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati a seduta STRAORDINARIA di 1^ Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1) GABRIELLA FELCHILCHER	X	
2) GINO PASINI	X	
3) FRANCESCA RAGGI	X	
4) PATRIZIA PERRICONE	X	
5) GIUSEPPE VIRARDI	X	
6) ANDREA CASTELLETTI	X	
7) EMANUELA MACCARINELLI	X	
8) ALESSANDRO POZZATO	--	X
9) GERMANO BIGNOTTI	--	X
10) FRANCO BENEDETTI	--	X
11) MARIANGELA MUTTI	--	X
TOTALI	7	4

Con l'intervento del Segretario comunale, Paolo avv. Coppola;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra Gabriella FELCHILCHER, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PUNTO 4 odg - Istituzione Registro Bigenitorialità ed approvazione relativo Regolamento di gestione e funzionamento;

Il Sindaco introduce il punto e cede la parola alla consigliere Patrizia Perricone che illustra brevemente il punto spiegando come il consiglio approvando questo regolamento e la conseguente istituzione del registro con rilevanza esclusivamente amministrativa, si voglia consentire ad entrambi i genitori di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio residente nel Comune. Le Istituzioni preposte alla cura ed all'educazione del minore possono conseguentemente conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio e tutelando pienamente il diritto del Minore alla Bigenitorialità, fermo restando che la residenza del Minore rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 del Codice civile;

Il Sindaco, quale Presidente del consiglio comunale, constatata l'assenza di interventi mette pertanto in votazione il punto che viene approvato dal Consiglio alla unanimità dei sette consiglieri presenti: analogo esito per la votazione sulla immediata eseguibilità della delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE per *Bigenitorialità* si intende "il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio", sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.9: "*Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori...*";

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L. n.54/2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*" che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
- prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo
- tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo.

VISTO l'art.337 ter del Codice Civile il quale recita *“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”*;

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015;

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del Minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTO l'allegato “Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della Bigenitorialità”, composto da n. 7 articoli oltre agli allegati Moduli (A – B – C – D)

VISTI altresì:

l'art. 30 della Costituzione

l'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore

gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, “Serie Trattati Europei n.192”;

lo Statuto del Comune;

VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito come da dispositivo;

DATO atto che è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. n.267 / 18.08.2000 (allegato all'originale del presente atto);

Con voti favorevoli unanimi; su n°7 consiglieri legalmente presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI istituire, nel Comune di Solferino, il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti il Minore, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c;

2. DI adottare il “*Regolamento Comunale per l’istituzione e la tenuta del registro della Bigenitorialità*”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli (A – B – C – D) funzionali alla gestione del Registro;
3. DI attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del Minore, con particolare attenzione alle scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità;
4. DI dare atto che in considerazione delle finalità la gestione del Registro sarà in carico all’ufficio demografici del Comune in collaborazione con l’assessorato dei servizi sociali e scolastici;
5. DI dichiarare con voti favorevoli unanimi resi nei modi e termini di legge, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Gabriella Felchilcher

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno ...19/10/2018..... all'albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
li ...19/10/2018.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Paolo Coppola

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Paolo Coppola
